



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2020, proposto da

Associazione Culturale Cosenza Autentica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani n. 110;

contro

Regione Calabria non costituita in giudizio;

nei confronti

Associazione Culturale G. Rossini - Posizione 19, Associazione La Fabbrica del Suono, Associazione Coro Parrocchiale Shalom – Caulonia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

a) del decreto dirigenziale della Regione Calabria n°6633 del 22/06/2020 e relativi elenchi allegati, con il quale è stata confermata la posizione in graduatoria della domanda proposta dall'associazione ricorrente, con conseguente impossibilità di

- ottenere il finanziamento richiesto e dell'atto istruttorio oggetto di detta conferma;
- b) del decreto dirigenziale della Regione Calabria n°1396 del 13/02/2020 e dei relativi elenchi allegati, con cui veniva pubblicata la graduatoria provvisoria;
- c) del verbale n.8 del 6.11.2019 della Commissione di valutazione proposte progettuali;
- d) del verbale n.30 del 9.4.2020 della Commissione di valutazione proposte progettuali;
- e) di tutti i verbali della Commissione di valutazione, in cui si esprimono i punteggi delle associazioni controinteressate;
- f) del diniego di accesso agli atti relativi alle domande presentate da Associazione culturale G. Rossini – Posizione: 19° in graduatoria; dall'Associazione La Fabbrica del Suono – Piccolo Coro Rendano – Posizione: 20° in graduatoria; Associazione Coro Parrocchiale Shalom – Cantiluna – Posizione: 9° in graduatoria (doc.5) ed ai relativi verbali di valutazione;
- g) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- il ricorso è stato ritualmente notificato all'Amministrazione resistente e ad un controinteressato, per quest'ultimo andato a buon fine per compiuta giacenza;

Ritenuto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutti i soggetti il cui progetto sia stato inserito nella graduatoria degli ammessi, che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito *web* della Regione Calabria, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come *“i soggetti di cui all'allegato A al decreto dirigenziale “Registro decreti dirigenti Regione Calabria” n. 6633 del 22.6.2020 i cui interventi risultano ammessi a finanziamento nella graduatoria di cui all'avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria – annualità 2019”*;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione *“T.A.R. Calabria - Catanzaro”*, sottosezione *“Ricerca ricorsi”*;
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Ritenuto di disporre, a tal fine:

- che la p.a. avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in un'apposita sezione del sito denominata *“Atti di notifica”* - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n.

4) - l'avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata "notifica per pubblici proclami" - seguita dagli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso) (*a titolo di esempio da completare*, NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI – D.D.G. n. "X" del "X" – DIPARTIMENTO "X" – GRADUATORIA AMMESSI PROCEDURA FINANZIAMENTO "X"), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;

- che la p.a. intimata:

a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

c) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

- che il ricorrente versi (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia), euro 100,00 (cento/00) all'Amministrazione onerata della pubblicazione via *web*, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

- che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto, inoltre:

- che le eventuali esigenze cautelari siano adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., tramite la celere fissazione della trattazione del

merito del ricorso;

Ritenuto, infine, di svolgere attività istruttoria, nello specifico ordinando alla Regione Calabria di depositare nel presente giudizio, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, tutti gli atti del procedimento amministrativo in questione, con particolare riferimento alle domande e alle proposte progettuali presentate dalle associazioni controinteressate: Associazione culturale G. Rossini – Posizione: 19° in graduatoria; Associazione La Fabbrica del Suono – Piccolo Coro Rendano – Posizione: 20° in graduatoria; Associazione Coro Parrocchiale Shalom – Cantiluna – Posizione: 9° in graduatoria ed i relativi verbali di valutazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):

- 1) dispone, a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva;
- 2) fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica del 9 giugno 2021;
- 3) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO